



**COMUNI DI PAULLO E TRIBIANO**  
*Città Metropolitana di Milano*



---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SCOLASTICO (PRE E POST SCUOLA) A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAULLO E DEL COMUNE DI TRIBIANO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024.**

## Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di pre e post scuola erogato all'interno delle scuole dell'infanzia e primaria comprendente tutto l'insieme delle attività necessarie all'organizzazione del servizio, nelle modalità specificate nel presente Capitolato.

**La concessione del servizio inerisce i Comuni di Paullo e Tribiano.**

I Comuni si prefiggono, attraverso il servizio in concessione del servizio di pre e post scuola, di garantire il servizio di integrazione oraria (pre post scuola) presso le scuole d'infanzia e primarie statali, prevedendo attività di custodia e di intrattenimento per i bambini, garantendo nel contempo contenuti di tipo educativo.

## Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE – VALORE DELL'APPALTO

Il rapporto contrattuale avrà durata di **3 anni**, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 e fino al termine dell'anno scolastico 2023/2024, fatta salva la possibilità della consegna anticipata del servizio.

Ai fini contrattuali il valore massimo presunto ammonta ad Euro 219.000,00= oneri fiscali esclusi, di cui Euro 0,00 = per oneri della sicurezza, dei quali € 210.000,00 = come costo della manodopera.

I dati che determinano gli importi sopra indicati sono stimati sulla base del numero medio degli utenti del servizio negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e si intendono a mero titolo indicativo, potranno subire modifiche discendenti dall'organizzazione scolastica.

Il servizio, in relazione alle esigenze dell'amministrazione può subire una variazione nel limite del 20% (ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1924) alle medesime condizioni pattuite in sede di gara. In tale evenienza l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio sia per le minori che per le maggiori quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

L'importo s'intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro, i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.

Le predette prestazioni aggiuntive potranno essere avviate solo a seguito di formale disposizione da parte del Responsabile di Settore, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: Servizio pre post scuola CPV 80410000-1 servizi scolastici vari	€ 219.000,00	100,00
Prestazione secondaria:	€ 0,00	0,00
<b>a. Importo a base d'asta (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]</b>	<b>€ 219.000,00</b> [€ 210.000,00]	

<i>b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.</i>	€ 0,00	
<b><i>c. Importo complessivo della concessione (= a. + b.)</i></b>	<b>€ 219.000,00</b>	
<i>d. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 48 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	-.-	
<i>e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)</i>	€ 43.800,00	
<i>f. Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.)</i>	€ 262.800,00	
<i>g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto</i>	€ 43.800,00	
<b><i>Valore massimo della concessione incluse proroghe tecniche e quinto d'obbligo</i></b>	<b>€ 306.600,00</b>	

Le rette per la frequenza full-time ai servizi qui concessi non potranno essere superiori ai seguenti importi:

#### UTENTI RESIDENTI

Servizio	Retta/mensile	Retta/annuale (su 10 mesi)
Pre scuola	€ 18,00	€ 180,00
Post scuola	€ 40,00	€ 400,00
Pre/post scuola	€ 58,00	€ 580,00

#### UTENTI NON RESIDENTI MA FREQUENTATI GLI ISTITUTI

Servizio	Retta/mensile	Retta/annuale (su 10 mesi)
Pre scuola	€ 20,50	€ 205,00
Post scuola	€ 41,50	€ 415,00
Pre/post scuola	€ 62,00	€ 620,00

Le tariffe mensili o annuali devono ritenersi comprensive anche dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e degli altri oneri derivanti dall'oggetto della concessione.

L'utente potrà aderire ai servizi scegliendo di frequentare prioritariamente l'intero anno o singolo periodo (settembre/dicembre e gennaio/giugno).

Si lascia al concessionario di definire le modalità di iscrizione e di pagamento per periodi differenti da quelli sopra indicati fermo restando l'osservanza delle quote sopra indicate.

Il pagamento delle rette di frequenza dovrà avvenire come segue:

periodo	Pagamento		
	Settembre/dicembre	50% all'iscrizione	50% entro il 15 dicembre
Gennaio/giugno	50% all'iscrizione	50% entro il 15 dicembre	
Annuale	30% all'iscrizione	40% entro il 15 dicembre	30% entro il 15 aprile

Ciascun Comune sulla base della propria autonomia decisionale e sulla base delle rispettive risorse di bilancio, potrà erogare un contributo economico alle famiglie per il pagamento della retta.

L'eventuale contributo economico, qualora previsto, sarà erogato direttamente da ciascun Comune al Concessionario del servizio, previa domanda dell'utente, corredata da Isee e delega con la quale quest'ultimo autorizza il Comune a versare l'importo a lui riconosciuto direttamente al Concessionario.

### Art. 3 PROTOCOLLO COVID E PULIZIE

Il concessionario è altresì responsabile ed esecutore delle pulizie dei locali e delle attrezzature utilizzate per i servizi resi. Qualora permanga la situazione emergenziale da Covid-19, il concessionario dovrà presentare protocollo Covid-19 con il quale definisca le modalità svolgimento del servizio e le operazioni di pulizia secondo le prescrizioni igieniche sanitarie vigenti. Il costo della redazione del protocollo, nonché le attività in esso contenute (es. DPI, pulizie ecc.) si intendono a totale carico del concessionario.

#### **Art. 4 – NORME REGOLATRICI DELLA CONCESSIONE – NATURA GIURIDICA DEI SERVIZI**

La presente concessione è disciplinata dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. “Parte Terza”.

La controprestazione a favore della Concessionaria consiste nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe negli importi stabiliti esclusivamente dal Comune, diminuite dalla percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Il concessionario provvederà direttamente ad emettere a ciascun utente idoneo documento contabile utile anche ai fini di detrazioni fiscali.

#### **Il concessionario si assume tutti i rischi diretti e indiretti e precisamente:**

- **rischio operativo** legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o dell’offerta o su entrambi;
- **rischio di disponibilità**, ossia il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- **rischio di domanda**, ossia il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa, derivante sia dalle scelte dell’utente e dalle eventuali disposizioni normative relative alla possibilità di erogare il servizio in relazione alla situazione di emergenza sanitaria nonché dalle disposizioni che intenderà adottare ciascun plesso scolastico interessato dal servizio (ingressi e uscite scaglionate ecc.)

#### **Art. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ESECUZIONE**

Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia e primarie statali, garantendo alle famiglie un sostegno per l’istruzione e l’educazione dei bambini, consentendo agli stessi di trascorrere sia l’anticipo che il prolungamento dell’orario, nella stessa struttura scolastica di frequenza, partecipando ad una esperienza di socializzazione in una dimensione educativa.

Il servizio è volto a garantire un punto di riferimento per quei genitori che lavorando non possono accompagnare o andare a prendere i loro bambini nell’orario scolastico stabilito dalla direzione didattica.

Il Concessionario garantisce ed assicura continuità del personale qualificato incaricato, risponde alle esigenze ed ai bisogni dei bambini di comunicare, socializzare e giocare, favorendo l’integrazione degli allievi stranieri attraverso proposte e percorsi di coesione sociale. Il servizio pur rispondendo ad una situazione di bisogno delle famiglie, è da considerarsi una reale occasione per i bambini di fare e condividere nuove esperienze ed amicizie.

I contenuti dell’intervento che si richiedono sono:

- autonomia organizzativa
- intervento educativo non limitato alla semplice badanza suddiviso per scuola dell’infanzia e scuola primaria
- percorsi di crescita individuali del bambino e della bambina
- percorsi mirati al coinvolgimento di bambini stranieri per facilitarne l’inserimento e interventi destinati agli allievi con EES/disabilità o in situazione di disagio

Sarà cura del concessionario garantire la tempestiva sostituzione del personale assente con personale supplente di pari qualifica ed avente i requisiti previsti dall’art.6, dandone preventiva comunicazione scritta a ciascun Comune.

Per palesi motivi di continuità e stabilità del servizio, la sostituzione potrà avvenire solo per gravi motivi, sopravvenuti e di forza maggiore e deve essere autorizzata dal Comune; in caso contrario scatteranno le penalità e le responsabilità in capo al concessionario.

I giorni di funzionamento dei servizi integrativi scolastici coincideranno con quelli previsti dal calendario scolastico approvato con atto da ciascun Istituto Scolastico, ad orario scolastico non ridotto. Sono esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali, quelli nei quali in base al suddetto atto ovvero in base a decisioni del Dirigente della Istituzione Scolastica sono sospese le lezioni e le attività scolastiche, quelli sospesi per effetto di elezioni politiche o amministrative o referendum, nonché quelli nei quali siano stati proclamati scioperi del personale scolastico, e a causa di altre circostanze non dipendenti dall'Amministrazione Comunale, che comportino la sospensione delle attività scolastiche mattutine e pomeridiane, e tenuto conto delle esigenze organizzative rappresentate dall'Istituto Comprensivo e dell'attivazione dei servizi connessi.

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria i servizi e gli orari sotto riportati potranno subire variazioni.

Il servizio sarà comunque svolto dal lunedì al venerdì.

Di seguito si illustra per ciascun servizio l'orario di svolgimento.

Plesso scolastico	Servizio	Orario	Giorni
Scuola dell'Infanzia	Pre scuola	dalle 7:30 alle 8:00	dal lunedì al venerdì
	Post Scuola	dalle 16:00 alle 18:00	
Scuola Primaria	Pre scuola	dalle 7:30 alle 8:30	Dal lunedì al venerdì
	Post scuola	dalle 16:30 alle 18:00	

Per un totale di n° **5 ore** giornaliere per cinque giorni per un totale di **25 ore** settimanali.

Ciascuna Amministrazione comunale potrà, a fronte di particolari esigenze, avanzare richiesta di modifica dei suindicati orari di svolgimento del servizio, per uno o tutti i plessi interessati.

#### **Utenti iscritti al servizio (n medio utenti iscritti al servizio negli as 2019/2020 e 2020/2021):**

##### **Paullo**

scuola	Pre scuola	Post scuola	Pre/post scuola	Utenti con disabilità
Infanzia	12	25	--	2
Primaria	33	40	17	2

##### **Tribiano**

scuola	Pre scuola	Post scuola	Pre/post scuola	Utenti con disabilità
Infanzia	12	30	10	0
Primaria	44	38	24	2

**Il servizio di pre e post scuola dovrà essere, comunque, attivato con la presenza di un numero di 10 iscritti per plesso: il concessionario potrà a propria discrezione attivare il servizio anche con un numero di iscritti inferiore.**

Il funzionamento dei servizi citati dovrà essere garantito per l'intero periodo di durata della concessione, fermo restando che si attivano solo al raggiungimento del numero minimo di richieste.

I servizi di pre e post scuola funzionano, di norma, per l'intero anno scolastico, come segue:

- pre scuola a partire dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse;
- post scuola a partire dalla data di inizio delle lezioni con tempo pieno e fino al termine delle stesse;

eccetto i giorni di chiusura stabiliti dal calendario scolastico annuale e secondo quando specificato al precedente articolo.

Il Concessionario deve provvedere al personale educativo e deve garantire il corretto mantenimento ed utilizzo dei locali e degli spazi assegnati in termini di gestione e sicurezza.

Resta inoltre di competenza del concessionario la fornitura di eventuale materiale ludico, didattico, di cancelleria e di consumo, con particolare riferimento al post-scuola.

Considerata la situazione emergenziale e la definizione dell'inizio e la fine delle lezioni di ciascun plesso che è discrezionale a ciascun Istituto Scolastico, gli orari di svolgimento del servizio potranno essere modificati per uno o per tutti i plessi interessati.

Il servizio di pre/post scuola è rivolto anche alunni portatori di handicap; sarà cura del concessionario fornire adeguato supporto con personale ausiliario.

Devono essere inoltre previsti incontri di equipe di tutti gli operatori coinvolti nel servizio per un totale di n° 8 ore complessive per ciascun anno scolastico per operatore. A tali incontri parteciperà il responsabile comunale competente o suo delegato.

Si precisa che per l'anno scolastico 2020/2021 a causa dell'emergenza Covid-19, ciascun Comune sulla base dei DPCM emanati e sulla base delle decisioni di ciascuna Amministrazione Comunale ha definito una propria modalità di raggruppamento degli utenti in funzione degli ingressi e delle uscite scaglionate degli alunni.

A tal proposito si segnalano le seguenti particolarità:

#### **COMUNE DI PAULLO**

<b>POST infanzia</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	Verdi	14
	Blu	
	Azzurri	
	Rossi	
Gruppo 2	Bianchi	13
	Lilla	
	Rosa	

<b>PRE Primaria plesso Negri</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	2: A – B – C- D	18
Gruppo 2	1: A- B-C-D	18
<b>PRE Primaria plesso Mazzini</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	3: A -D- E	15
	4: B-C-D	

<b>POST Primaria plesso Negri</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	2: A – B – C- D	12
Gruppo 2	1: A- B-C-D	15
<b>POST Primaria plesso Mazzini</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	3: A -B- C - D– E 4: B-C-D	19
Gruppo 2	4: A 5	22

### COMUNE DI TRIBIANO

<b>post infanzia</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	Azzurra	10
	Rossa	
	arancione	
Gruppo 2	verde	13
	gialla	

<b>pre Primaria</b>		
		N° bambini
Gruppo unico		24

<b>post primaria</b>		
		N° bambini
Gruppo 1	prima A	20
	prima B	
	seconda A	
	seconda B	
	quinta B	
Gruppo 2	terza A	16
	terza B	
	quarta A	
	quarta B	
	quinta A	

#### Art. 6. PERSONALE

**Un coordinatore responsabile** del servizio da individuare tra il personale educativo incaricato dello svolgimento del servizio in oggetto, con il compito di curare la realizzazione dell'intervento educativo secondo le modalità individuate nel progetto e provvedere ad assumere gli opportuni provvedimenti atti a garantire il buon andamento del servizio. Lo stesso risponde della completa realizzazione del servizio, dell'organizzazione del personale, dei collegamenti con il competente servizio del Comune, anche per la verifica dell'avanzamento del progetto in base alle attività programmate.

Tale figura deve essere in possesso di:

- età non inferiore ai 18 anni;
- laurea triennale in psicologia o pedagogia o scienze dell'educazione o scienze della formazione;
- esperienza documentata almeno triennale in gestione di servizi analoghi nel coordinamento tecnico-amministrativo dei servizi educativi.

**Educatori** aventi i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- laurea triennale in psicologia o pedagogia o scienze dell'educazione o scienze della formazione, con esperienza almeno semestrale, attinenti al servizio qui richiesto (es. animazione centri estivi, attività educative di territorio, ludoteche comunali ecc.)

o in alternativa

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore ed esperienza lavorativa documentata con il ruolo e le funzioni di educatore nell'ambito delle scuole dell'infanzia e primaria ovvero nell'ambito di iniziative di formazione ed educazione rivolte a minori nelle fasce di età attinenti al servizio qui richiesto, con esperienza almeno semestrale, attinenti al servizio qui richiesto (es. animazione centri estivi, attività educative di territorio, ludoteche comunali ecc.).

**Assistente addetto alla vigilanza**, aventi i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni
- in possesso, almeno del diploma della scuola dell'obbligo possibilmente esperienza quale operatore/assistente nell'ambito dell'area educativa.

Gli operatori incaricati in qualità di supplenti dovranno essere in possesso degli stessi requisiti.

Il Concessionario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, per garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerate continue sostituzioni, se non per causa di forza maggiore. In assenza di giustificati motivi, si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria, con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. Il personale della ditta è tenuto a mantenere segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente dell'Impresa aggiudicataria e quindi indicato nel libro paga della medesima.

Il concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

Su richiesta del Comune, l'Impresa aggiudicataria deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. L'Amministrazione Comunale in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'Impresa aggiudicataria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'Impresa aggiudicataria deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto, quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa aggiudicataria si è posta in regola.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso concessionario ed i suoi dipendenti.

Il concessionario deve disporre d'idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Amministrazione Comunale.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. Di tutte le iniziative formative, dei relativi contenuti e risultati, devono essere fornite informazioni e documentazione alla Amministrazione Comunale.

Il concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, d'igiene sul lavoro, d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza del rapporto per la tutela dei

lavoratori. A tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere all'Impresa aggiudicataria la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un contegno irreprensibile, discreto e decoroso e riguardoso verso l'utenza, adeguato e confacente alle delicate necessità dell'utenza e comunque conformato alle regole della buona educazione. Il concessionario ed il proprio personale sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni relative al servizio impartite dal Comune, a mantenere la riservatezza, non divulgare o utilizzare informazioni o dati relativi ai servizi o all'utenza in qualità di incaricati al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679.

Il concessionario si impegna ad istruire e vigilare affinché il proprio personale si attenga alle seguenti disposizioni:

- Riconsegna cose trovate durante il servizio, indipendentemente dal valore o dallo stato delle stesse;
- Rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
- Non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- Si adegui immediatamente alle disposizioni impartite dal Comune;
- Comunichi immediatamente al Comune qualunque anomalia o evento accidentale (es. danni non intenzionali ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio;
- Esibisca il cartellino di riconoscimento ed abbia sempre con sé un documento di identità personale; ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti in orario di servizio e risponde degli eventuali danni a questi imputabili che possano derivare a terzi, ivi compresi gli utenti del servizio ed il personale del Comune. In caso di comportamento scorretto, irrispettoso ed inottemperante, il Comune attiverà le procedure sanzionatorie previste dal presente capitolato e si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento immediato dei dipendenti che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra. In tal caso il concessionario è tenuto a sostituire immediatamente il personale allontanato, nonché quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della concessionaria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale l'elenco del personale impiegato, unitamente al curriculum vitae di ciascuno ed al livello di inquadramento ed alla dichiarazione del concessionario di aver richiesto ed ottenuto da parte del coordinatore e degli educatori il certificato previsto dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata entro 2 giorni lavorativi al Comune.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso alla concessione, dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione della concessione stessa in particolare: titoli di studio, esperienze professionali, formazione, eventuali certificazioni sanitarie ove ritenute necessarie, e la dichiarazione ai sensi ex art. 25 bis del DPR 313/2002. A richiesta dell'Amministrazione, la ditta concessionaria dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

Il concessionario e l'operatore sono responsabili solidamente per danno causato al minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, il Concessionario ha l'obbligo di valutare il riassorbimento e l'utilizzo, prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, dei lavoratori che già erano adibiti al servizio dal precedente operatore, nel rispetto della vigente normativa e previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione d'impresa.

#### **Art. 7 RAPPORTO NUMERICO EDUCATORE/BAMBINO**

Stante la situazione particolare legata alla epidemia da Covid-19 oltre al rapporto educatore bambino fissato come segue:

Servizio di pre/post e pre-post scuola dell'infanzia: 1 educatore ogni 15 bambini (indicativamente)

Servizio di pre/post e pre-post scuola primaria 1 educatore ogni 20 bambini (indicativamente)

è necessaria una attenta valutazione del rapporto tra lo spazio e il numero di utenti.

In presenza di bambini diversamente abili, verrà concordato con l'aggiudicatario, sentiti gli organismi competenti e sulla base della gravità della disabilità, un rapporto numerico educatori/bambini inferiore a quello precedentemente indicato oppure la presenza di figura aggiuntiva di sostegno specializzata garantita dall'aggiudicatario stesso.

**Il sopracitato rapporto potrà subire variazioni in diminuzione qualora le disposizioni legate alla emergenza sanitaria lo dovessero prevedere, così come la formazione dei gruppi.**

#### **Art. 8 DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il concessionario ha i seguenti obblighi:

- Svolgere il servizio nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge e con le modalità previste dal presente capitolato, in particolare per quanto attiene al personale, al rispetto degli orari dei singoli servizi, ed all'organizzazione complessiva;
- Assumersi ogni e qualsiasi responsabilità e onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga recato, anche per colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all'affidamento del servizio. Inoltre risponderà sempre a pieno titolo in tutti quei casi in cui si dovessero verificare delle richieste di risarcimento derivanti dall'attività espletata, derivante dal rapporto con i propri operatori destinati al funzionamento del servizio e delle persone che esplicano una qualsiasi attività in conseguenza dell'aggiudicazione dell'appalto;
- Coordinare il personale impiegato, garantire l'aggiornamento professionale annuale, la consulenza pedagogica e la supervisione;
- Organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati al massimo rispetto dei fruitori e nello spirito della collaborazione;
- Garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei bambini, con la Direzione del Servizio, nonché nei confronti degli organismi partecipativi;
- Far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti;
- Garantire il diritto di accesso da parte dei cittadini secondo le norme previste dalla L. 241/1990;
- Garantire l'osservanza del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, relativa al diritto alla privacy;

- Garantire l'osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/2008 e s.m.i. in relazione agli spazi e strutture. La Ditta aggiudicatrice dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- Mantenere, a cura del personale impiegato, il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'incarico;
- E' fatto altresì obbligo del concessionario compiere tutta l'attività necessaria ed utile per la perfetta esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal contratto.

Il soggetto concessionario, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, si impegna senza eccezione alcuna a:

- dare corso dall'avvio del tempo pieno ai servizi pre e post scuola anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, nonché in conformità all'offerta tecnica presentata, il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- svolgere i servizi e le attività definiti con il presente capitolato con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata dell'affidamento, nel rigoroso rispetto delle prestazioni, modalità, indicazioni e prescrizioni;
- comunicare il nominativo e i recapiti (cellulare e email) di un referente che possa essere interpellato in caso di necessità e sia in grado di raggiungere entro massimo 30 minuti gli uffici comunali o il plesso scolastico interessato;
- fornire a ciascun Comune, prima dell'inizio del servizio, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche delle unità di personale che intende impiegare nell'attività e per le eventuali sostituzioni;
- garantire in caso di variazioni la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica. Deve, altresì, provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzioni definitive;
- assicurare, in caso di eventuali assenze del singolo dipendente, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con personale idoneo, competente e di pari professionalità;
- assicurare a ogni figura professionale impiegata adeguata formazione e aggiornamento professionale;
- far osservare a tutto il personale impiegato i dispositivi di sicurezza qualora necessari a causa dell'emergenza sanitaria.
- far svolgere a tutto il personale impiegato nel servizio, nonché al personale preposto alle sostituzioni, corsi Covid-19 con rilascio di attestato di avvenuta frequenza da inoltrare a ciascun Comune, ad inizio servizio e in qualunque caso vi sia una variazione del personale.

**Sono di competenza altresì del Concessionario i seguenti adempimenti:**

- **predisposizione volantini informativi**
- **predisposizione della modulistica relativa alla iscrizione sia in formato cartaceo sia in formato elettronico**
- **gestione delle iscrizioni ad inizio e per tutto il periodo del servizio**
- **rendicontazione alle famiglie e al comune delle presenze**
- **gestire le richieste di informazioni da parte dell'utenza mediante un numero dedicato**

## **Art. 9 CONTROLLI**

La vigilanza sul servizio svolto dal concessionario compete al Committente per tutto il periodo dell'appalto.

Ciascun Comune si riserva, con le più ampie facoltà di azione e nei modi ritenuti idonei, di disporre in qualsiasi momento e senza preavviso, direttamente oppure tramite soggetto incaricato, i controlli, nonché di verificare il grado di soddisfazione da parte dell'utenza. Può essere utilizzato, a tale scopo, un questionario relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio.

E' facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali del presente

Capitolato.

Il concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati del Comune.

L'Amministrazione Comunale farà pervenire all'Impresa aggiudicataria per iscritto, mediante PEC, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Impresa aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Il concessionario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà tenuto inoltre a fornire, mediante PEC, giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione della contestazione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 10 PENALITA'**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, ciascuna Amministrazione committente invierà formale diffida al concessionario, a mezzo di raccomandata a.r. o pec, con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente testo.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'Aggiudicatario, da prodursi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r./pec di contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, il Responsabile del Servizio di ciascun Comune procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei singoli servizi: € 300,00 ogni violazione;
- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00 per ciascuna violazione;
- d) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 400,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- e) sostituzione durante l'anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative dell'affidatario in mancanza dell'assenso espresso dell'amministrazione: € 150,00;
- f) mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 200,00;
- g) mancata effettuazione del servizio per cause non riconducibili a forza maggiore: € 700,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00 per ogni violazione;
- i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 300,00 per ogni disservizio;
- j) turn over mensile degli educatori superiore al 20% complessivo delle presenze: € 50,00 per ogni giorno di eccedenza.
- k) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle suesposte voci: € 300,00 per ogni violazione.

L'applicazione delle eventuali penali non pregiudicherà il diritto della stazione appaltante di rivalersi sull'aggiudicataria per gli eventuali superiori danni, ivi compreso il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

E' fatta pertanto salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo raccomandata a.r./pec, dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale applicherà la penale, dandone comunicazione all'appaltatore. Si procede al recupero della penalità, da parte dell'Amministrazione comunale, attivando la escussione totale o parziale del deposito cauzionale.

## **ART. 11 - RISCOSSIONE DELLE TARIFFE**

Il Concessionario dovrà provvedere in proprio - senza alcun onere per l'A.C. - alla riscossione dei proventi delle rette versate dalle famiglie.

Come esplicitato al precedente articolo 2, qualora un Comune dovesse erogare contributi economici alle famiglie per il pagamento della retta, prevedendo che tale contributo sia corrisposto direttamente al Concessionario, le parti definiranno le modalità e i tempi per l'erogazione degli importi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il corrispettivo per i servizi prestati è costituito:

- a) dalla riscossione diretta della tariffa, dovuta dagli utenti dei servizi, di cui il Concessionario è titolato alla riscossione;
- b) **(eventuale)** dalle somme a titolo di contributo riconosciuto alle famiglie per il pagamento della retta, qualora il contributo venga versato direttamente dal Comune al Concessionario.

L'A.C. si riserva la facoltà di prevedere la compartecipazione alla tariffa dovuta dagli utenti, il cui valore economico differenziale, sarà a proprio carico. Si riserva altresì di valutare esenzioni e riduzioni delle tariffe degli utenti in particolari condizioni socio economiche; anche in questo caso il valore economico differenziale, sarà a carico dell'A.C..

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Concessionario dall'esecuzione del contratto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi), ivi comprese le attività connesse di reportistica e monitoraggio, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali che sono stati determinati dal Concessionario a proprio rischio ed in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili, in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi il Concessionario stesso carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il Concessionario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni od aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **Art. 12 REVISIONE PREZZI**

Non è contemplata la revisione prezzi

## **Art. 13 SUBAPPALTO**

È vietato al Concessionario cedere il contratto di concessione o subappaltare in tutto o in parte a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Concedente, pena l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile. Il concessionario potrà subappaltare i soli servizi di pulizia.

Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri a carico della concessionaria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

## **Art. 14 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario è tenuto a prestare **due idonee cauzioni definitive** prestate ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella misura pari al 10% dell'importo della concessione determinato per ciascun Ente, attraverso polizza fideiussoria, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di Stato, presso la tesoreria di ciascun Ente.

La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.

La cauzione sarà progressivamente svincolata a sensi del comma 5, art.103 del D.Lgs 50/2016 nel limite massimo dell'80% e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'impresa, al personale occupato nel servizio, di cui al presente capitolato.

La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per fatto imputabile al concessionario a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La concessionaria è obbligata a reintegrare le cauzioni, di cui ciascun Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente, il quale aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall' art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 15 ASSICURAZIONI**

La Ditta Aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo l'Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione a "regola d'arte" nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico della Ditta Aggiudicataria, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.

Conseguentemente la Ditta Aggiudicataria esonera l'Amministrazione ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico amministrative, da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di condanna. Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dalla ditta aggiudicataria rimborsate.

La Ditta Aggiudicataria, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata della concessione, compresi eventuali periodi di proroghe e/o rinnovi, apposita assicurazione con i massimali di seguito indicati, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza assicurativa dovrà comprendere la responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O), ritenendosi tra i terzi anche il Comune, per tutti i rischi, anche prodotti per colpa grave, derivanti dall'attività del servizio.

L'assicurazione dovrà avere un massimale non inferiore a 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,

a copertura di tutti i rischi connessi e conseguenti, l'attività di gestione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutte le attività descritte nel presente Capitolato e costituenti obbligazione della concessione.

L'assicurazione, stipulata a favore dei Comuni, comprenderà, inoltre, la responsabilità civile verso terzi sino alla conclusione del tempo contrattuale complessivo, ed alla formale riconsegna dei locali destinati al servizio al Comune, e coprirà tutte le attività tanto del concessionario quando dei suoi aventi causa (dipendenti, fornitori, subappaltatori ed incaricati in genere).

A prescindere dai massimali assicurati, la Ditta Aggiudicataria è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dalla Ditta Aggiudicataria all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto o contestualmente all'inizio del servizio in caso di consegna anticipata. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

#### **ART. 16 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 14;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 15;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati all' art. 6;
- l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 17 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 18 - GESTIONE DEI CORRISPETTIVI INSOLUTI**

Ogni corrispettivo insoluto rimarrà ad esclusivo carico del Concessionario, e pertanto nulla sarà allo stesso dovuto, da parte dei comuni.

Resta inteso che tutti i fac-simile delle comunicazioni di qualsiasi genere che il Concessionario inoltrerà (in formato cartaceo, sms, email, ecc) all'utenza dovranno essere autorizzati in via preventiva dalla Amministrazione Comunale.

#### **ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **ART. 20 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

La Concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla Concessionaria, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art.1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

## **Art. 21 RISOLUZIONE**

E' facoltà di ciascun Comune risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice Civile, nei seguenti casi:

- l'appalto si intende risolto senza che l'appaltatore possa avanzare oneri o indennizzi nei confronti della P.A. qualora il numero degli utenti sia tale da non consentire un idoneo equilibrio finanziario sulla base della determinazione dell'Amministrazione Comunale stessa;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata (almeno due) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- violazioni gravi riscontrate nell'esercizio del servizio con particolare riguardo anche al mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori;
- turn over annuo superiore al 40% del personale complessivamente impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dalla normativa vigente e dal presente articolo, l'impresa aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione, che sarà incamerata dall'Ente, salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti derivanti dalla risoluzione del contratto.

## **ART. 22 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

Qualora l'Impresa risultata aggiudicataria, non intenda accettare l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria versata. L'Amministrazione Comunale in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare gli interessi dell'Amministrazione.

## **Art. 23 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Qualora l'Impresa aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa aggiudicataria per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

## **Art. 24 - DOMICILIO LEGALE**

Il concessionario, come dichiarato in sede di offerta, deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio legale presso la sede dichiarata. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile comunale preposto, si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa aggiudicataria.

## **Art. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Sono consentite interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

1. Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale dell'Impresa aggiudicataria. In caso di scioperi dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria, deve comunque essere garantita la continuità del servizio.
2. Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Impresa aggiudicataria, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato. A tale titolo esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

## **Art. 26 – RECESSO DEL CONTRATTO**

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

## **Art. 27 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il concessionario deve nominare un Responsabile del Servizio, a cui affidare la direzione nel suo complesso. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti del Comune e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa aggiudicataria.

Il Responsabile del Servizio deve essere in possesso di titolo di studio adeguato ed avere comprovata esperienza, almeno quinquennale, di responsabile di un servizio nel settore di ristorazione scolastica.

Il Responsabile del Servizio avrà la funzione di interfaccia con gli uffici comunali, di coordinamento e supervisione dell'intero servizio.

Ha l'obbligo di reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio e provvederà a garantire il buon andamento dello stesso e la rispondenza del servizio alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato.

L'esito delle suddette verifiche dovrà essere periodicamente consegnato all'Ufficio comunale preposto. Il Responsabile del Servizio garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al responsabile nominato dalla Amministrazione Comunale. In caso di assenza o impedimento del Responsabile (ferie, malattie, etc.) dovrà immediatamente essere sostituito da personale di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti.

## **Art. 28 – FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE**

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi aventi causa in caso di fallimento o amministrazione controllata dell'aggiudicatario. In questo caso la concessione si intende senz'altro revocata e l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 29 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale la Ditta aggiudicatrice competente il Foro di competente per ciascuna Amministrazione Comunale.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 30 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

**Il concessionario dovrà, su richiesta di ciascuna Amministrazione Comunale, iniziare la totalità dei servizi, in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.**

Il concessionario si obbliga a stipulare i contratti con le rispettive Amministrazioni Comunali, previo versamento dei diritti di segreteria per ciascun ente, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che verrà comunicata da ciascuna Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio sarà scisso con trasmissione di PEC che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto sarà stipulato presso la sede di ciascun Ente.

### **Art. 31 – PATTO DI INTEGRITA'**

Il Concessionario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale di ciascun Comune.

### **Art. 32 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

#### ***INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679***

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, i dati forniti dalle imprese concorrenti, saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gara. Il Titolare del trattamento dei dati sono i Comune di Paullo e Tribiano i quali nomineranno responsabile esterno per i trattamenti dei dati l'aggiudicatario della presente gara.

### **Art. 33 DISPOSIZIONI FINALI**

Essendo la concessione definita su due comuni, il Concessionario al termine dei controlli effettuati e ad avvenuta aggiudicazione, provvederà per ciascun Comune alla presentazione della Cauzione definitiva così come alla sottoscrizione di due contratti distinti.

Ciascun Comune agisce in modo autonomo sia sulla definizione delle eventuali compartecipazioni al pagamento della retta di frequenza così come l'eventuale determinazione di particolari agevolazioni. Disposizioni e/o provvedimenti assunti da un Comune non determina ricadute o pretese da parte del Concessionario sull'altro comune.

Allegati:

- DUVRI
- PLANIMETRIE